



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

N. 42 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione Piano Finanziario TARI 2026/2029 ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti\Assenti
Mirri Rodolfo	SINDACO	Presente
Marini Massimo	VICE SINDACO	Presente
Ziglioli Simone	CONSIGLIERE	Presente
Grenno Valentina	CONSIGLIERE	Presente
Scarrone Beatrice	CONSIGLIERE	Presente
Formento Simone	CONSIGLIERE	Presente
Capizzi Diego	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Astegiano Irene	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Casanova Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Ferraro Alessandro	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Bologna Franco	CONSIGLIERE	Presente
De Vecchi Christian	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Resio Stefania	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 9

Totale assenti n. 4

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Piera Paola Bagnasco**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO **Rodolfo Mirri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Vice Sindaco Marini il quale intende smentire le affermazioni del Consigliere De Vecchi rilasciate sui giornali, in quanto l'invio ai carcaresi dei due acconti TARI, prima dell'approvazione delle tariffe 2026, è risultata essere una scelta obbligata da parte

dell'Amministrazione, già stata discussa nella precedente Commissione Consiliare a cui il Consigliere De Vecchi aveva regolarmente partecipato; l'invio entro il 30 giugno ha consentito di applicare il bonus sociale, come richiesto dalla norma; procede dando lettura di alcuni esempi di applicazione della tariffa; l'aumento medio del 6% per il 2026 è frutto anche di una scelta consapevole dell'Amministrazione in vista, purtroppo, dell'ulteriore aumento dei costi che ci sarà nel 2027, che i carcaresi, proprio grazie a questa scelta, affronteranno in modo graduale;

Sentito il Consigliere Bologna il quale rileva che però Carcare, fra i Comuni della Val Bormida, sembrerebbe essere quello che ha fatto l'aumento più elevato;

Udito il Sindaco il quale sostiene che alcuni Comuni della Val Bormida, ad esempio, a differenza di Carcare, avranno nel 2027 una stangata di aumento del 10-12%, inoltre ci sono alcuni Comuni che raggiungono l'82% di differenziata, mentre Carcare il 72,65% e questa è una differenza importante che si riflette direttamente sui costi del servizio; per cercare di migliorare la percentuale di differenziata abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza proprio nei punti più critici;

Sentito il Consigliere Bologna il quale segnala che presso l'isola ecologica vi è anche la presenza di camion di soggetti con partita IVA che non possono accedere al servizio;

Udito il Sindaco il quale conferma che assolutamente, da regolamento, le partite IVA non possono accedere all'isola ecologica per lo smaltimento e SAT non deve farle entrare: anche in questo caso l'Amministrazione intende potenziare la videosorveglianza; il Sindaco procede dando lettura del proprio intervento che si allega;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;

- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell’ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell’agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 “*Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell’anno a+1 l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti*”;
- art. 10.1 “*I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile*”. In merito alla

suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che *“Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale”*;

- art. 10.6 *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGate, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente”*. In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l’agevolazione automaticamente nell’avviso di pagamento ordinario per l’annualità 2026;

VISTA la Delibera/Provvedimento/Decreto di ARLIR n. 133 del 15/07/2026 che ha approvato il Piano Finanziario unitario per il Comune di Carcare 2026/2029 a seguito dell’attività di istruttoria e validazione compiuta;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.12 – [...] l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”*;

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: ***“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei***

gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026”.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di aver provveduto all'adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato al Decreto di ARLIR n. 133 del 15/07/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 987.638 per il 2026 e ad € 1.034.058 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari ad € 967.869 per il 2026 e ad € 1.014.289 per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 72,76% e del 27,24%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi

nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di C.C. n. 37 del 22/06/2026, oggetto “Approvazione scadenze TARI 2026”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Bologna e Resio) resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come predisposto da ARLIR in qualità di Ente Territorialmente Competente con Decreto n. 133 del 15/07/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;
3. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
4. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 397/2025, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,74	70,27
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,86	165,07
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,97	213,03
D	Utenza domestica con 4 occupanti	1,05	259,87
E	Utenza domestica con 5 occupanti	1,13	345,75
F	Utenza domestica con più di 5 occupanti	1,20	407,09

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,78	1,33
2	Cinematografi e teatri	0,41	0,59	1,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70	0,99	1,69
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,04	1,48	2,52
5	Stabilimenti balneari	0,52	0,73	1,25
6	Esposizioni, autosaloni	0,47	0,67	1,14
7	Alberghi con ristorante	1,64	2,33	3,97
8	Alberghi senza ristorante	1,30	1,84	3,14
9	Case di cura e riposo	1,37	1,94	3,31
10	Ospedali	1,47	2,08	3,55
11	Uffici e agenzie	1,47	2,08	3,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,75	1,06	1,81
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,36	1,93	3,29
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,15	3,67
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,82	1,16	1,98
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,49	2,11	3,60

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,49	2,12	3,61
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,12	1,60	2,72
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,49	2,12	3,61
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	0,74	1,26
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	1,06	1,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,63	10,80	18,43
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,64	9,41	16,05
24	Bar, caffè, pasticceria	5,42	7,67	13,09
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,77	3,92	6,69
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,11	2,98	5,09
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,82	13,90	23,72
28	Ipermercati di generi misti	2,14	3,03	5,17
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,79	6,79	11,58
30	Discoteche, night club	1,42	2,02	3,44

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Bologna e Resio) resi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il SINDACO
Rodolfo Mirri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Piera Paola Bagnasco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 41 del 21-07-2026

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Adozione Piano Finanziario TARI 2026/2029 ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, viene espresso il parere del responsabile del servizio alla regolarità tecnica: Favorevole.

Note:

Carcare, 27-07-2026

Responsabile Area Finanziaria
Cinzia Ghilino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARCARE

PROVINCIA DI SAVONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 41 del 21-07-2026

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Adozione Piano Finanziario TARI 2026/2029 ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, viene espresso il parere del responsabile del servizio alla regolarità contabile: Favorevole.

Note:

Carcare, 27-07-2026

Il Responsabile Area Finanziaria
Cinzia Ghilino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.